AVVISO

PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI SPETTROMETRIA DI MASSA AD ALTA SENSIBILITA', MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 - RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Procedura d'appalto mediante procedura sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. B) del d.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di un sistema di spettrometria di massa ad alta sensibilità. Avviso per l'acquisizione di una manifestazione di interesse.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA E SANITA' PUBBLICA

premesso che si rende necessario provvedere all'acquisto di un sistema di spettrometria di massa ad alta sensibilità

- ravvisata, pertanto, la necessità di attivare una procedura sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. B) del D.Lgs. n. 50/16 per garantire la fornitura summenzionata;

- visto il regolamento di Ateneo per gli acquisti sotto soglia, che prevede l'individuazione degli operatori economici da invitare mediante avviso da pubblicare sul profilo committente al fine di acquisire la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione;

RENDE NOTO

che l'amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per la suddetta fornitura.

Le norme che regolano l'esecuzione della fornitura sono contenute nel *"Foglio patti e condizioni", allegato alla presente.*

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al seguente indirizzo di PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it a partire dalle **ore 14,00 del 18 giugno ed entro le ore 14,00 del giorno 06 luglio 2018**.

Per eventuali chiarimenti è possibile scrivere all'indirizzo: marisa.veronesi@univr.it o telefonare al seguente numero di telefono 045 8027411 dalle ore 10,00 alle ore 14,00, nei giorni feriali, escluso il sabato.

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Verranno invitati alla procedura i soggetti economici che avranno presentato richiesta di invito e che risultino in possesso dei necessari requisiti.

Si precisa, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende dare supporto ai progetti scientifici sviluppati presso il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura di un sistema di spettrometria di massa ad alta sensibilità. Le caratteristiche tecniche sono state descritte nel Foglio Patti e Condizioni, nella sezione caratteristiche tecniche (allegato A);
- l'accordo sarà stipulato mediante scrittura privata;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'allegato Foglio Patti e Condizioni, nella sezione specifica (Allegato A);
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. B) del D.Lgs. n. 50/16, con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- ***La base di gara è pari a € 145.000,00 (centoquarantacinquemila euro), IVA esclusa, comprensivi di strumentazione fornita di librerie spettrali, del trasporto, dell'installazione, dell'interfacciamento con il cromatografo presente e del training del personale di laboratorio. Si accettano proposte di strumentazione nuova di fabbrica o anche demo, purché in possesso di garanzia pari al nuovo.***
  Il Responsabile del procedimento è il prof. Franco Tagliaro.

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;

c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003;

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Università di Verona.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'Ente: http://www.univr.it, Università degli studi di Verona, nella sezione "Gare d'Appalto", per un periodo di almeno 15 giorni.

Allegato:

- foglio.patti e condizioni.

Verona, 18 giugno 2018

Il Direttore Vicario del
Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica

Allegato A

OGGETTO: ACQUISTO SISTEMA DI SPETTROMETRIA DI MASSA AD ALTA SESNIBILITA'

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

CONDIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1
(Ambito applicativo)
Il Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta nelle procedure negoziate.
Per le acquisizioni di beni e/o servizi che richiedano la predisposizione di un apposito capitolato speciale, le disposizioni in esso contenute terranno luogo al Foglio Patti e Condizioni.

Art. 2
(Direttore dell'esecuzione del contratto)
Il direttore dell'esecuzione del contratto è il prof. Franco Tagliaro del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica.

Art. 3
(Avvio dell'esecuzione del contratto)
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 4
(Adempimenti contrattuali)
La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, tempi, modalità e luogo indicati nei documenti di gara o diversamente comunicati per iscritto dal direttore dell'esecuzione del Contratto.
Il fornitore deve effettuare le consegne del bene a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa prescrizione.
All'atto della consegna il fornitore deve presentare il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna. Inoltre, sono a carico del fornitore aggiudicatario tutte le spese comunque connesse alla fornitura.

Art. 5
(Ordinativi)
Le forniture potranno essere eseguite solo se precedute da ordine scritto, che deve contenere la esatta indicazione degli estremi della determinazione che le autorizza, del relativo impegno contabile e dell'oggetto della gara.

Art. 6
(Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore)
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 7
(Varianti introdotte dalla stazione appaltante)
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 8
(La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione)
Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:
a) cause di forza maggiore;

b) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 9

(Verifica di conformità)

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità è effettuata da apposita commissione. La verifica è effettuata in contradditorio tra le parti.

Art. 10

(Valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità)

Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 11

(Emissione del certificato di verifica di conformità)

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Sia nel caso che la difformità della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive alla consegna, l'Ente ha il diritto di respingere, ed il fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse da quanto proposto in sede di aggiudicazione delle forniture, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà
indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l'Ente non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.
In caso di mancata o ritardata sostituzione, l'Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi presso il candidato classificatosi secondo in graduatoria, se esistente, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.
La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate.

Art. 12

(L'attestazione di regolare esecuzione)

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:
1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2) l'indicazione dell'esecutore;
3) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 13

(Penali in caso di ritardo)

In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, fino all'1% dell'importo dell'ordinazione per ogni giorno di ritardo, previa contestazione formale a mezzo PEC. La ditta, con la stessa PEC, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni
decorrenti dal ricevimento della comunicazione.
Inoltre, se il termine di consegna della merce avesse rilevanza essenziale (esempio: rischio di perdita del finanziamento), il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.
Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 14

(Pagamenti)

La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CIG identificativo della gara ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA E SANITA' PUBBLICA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA, in base a quanto riportato sui relativi ordinativi ricevuti.

I pagamenti saranno effettuati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica della corretta esecuzione della fornitura e comunque previo accertamento della regolarità contributiva dell'operatore economico e nel rispetto delle normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 136/2010.
In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.
L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna dell'attrezzatura.

Art. 15
(Svincolo della garanzia definitiva)

La garanzia definitiva sarà svincolata a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 16
(Cessione del contratto)

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il dipartimento.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Art. 17
(Contratto)

Il Contratto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata con spese di bollo a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 18
(Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip)

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 30 giorni.
In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed l o 0,20% di quelle non ancora eseguite.

Art. 19
(Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", pubblicato sul sito dell'Università degli studi di Verona, www.univr.it, sezione Amministrazione trasparente, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente.
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

Art. 20
(Luogo di esecuzione e Foro competente)

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Verona.

CONDIZIONI TECNICHE

Art. 21
(Caratteristiche tecniche)

La recente emergenza internazionale derivata dall'introduzione di nuovi potenti oppiacei impone l'acquisizione di strumentazione LC-MS di altissima sensibilità in grado di procedere anche ad identificazioni di screening verso composti di struttura solo parzialmente nota. A tale scopo si richiede che la strumentazione analitica possa eseguire anche studi di **MS^n**.

Caratteristiche minime della strumentazione:

Sistema di spettrometria di massa ad altissima sensibilità (S/N > 200000 su reserpina 1 pg) in grado di effettuare analisi anche in modalità **MS^n**, oltre alla modalità Tandem MS-MS

Il sistema dovrà essere in grado di controllare via software il cromatografo AQUITY I class (Waters),già in dotazione del Dipartimento, mantenendo piena compatibilità hardware.

Si accettano proposte di strumentazione nuova di fabbrica o anche demo, purché in possesso di garanzia pari al nuovo.

Verona, 18 giugno 2018

Il Direttore Vicario del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica